

POLICY PER L'INVIO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI ETICHE

(D.LGS 24/23)

INDICE

1. **Termini e definizioni**
2. **Scopo della Policy**
3. **Principi generali**
4. **Ambito di applicazione**
5. **Accesso al canale dedicato**
6. **Segnalazioni ammesse e segnalazioni vietate**
7. **Canali di segnalazione**
8. **Gestione della segnalazione e attività istruttoria**
9. **Controlli ammessi e controlli vietati**
10. **Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali**
11. **Divieto di ritorsioni e misure di protezione**
12. **Provvedimenti conseguenti e sistema disciplinare**
13. **Conservazione della documentazione**
14. **Diffusione e aggiornamento della Policy**

1. Termini e definizioni

Termine	Definizione
ANAC	L'Autorità Nazionale Anticorruzione, competente a ricevere e gestire le segnalazioni esterne nei casi previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.
Canale interno di segnalazione	L'insieme degli strumenti e delle procedure adottati da Tailorsan S.p.A. per consentire la trasmissione e la gestione delle segnalazioni nel rispetto dei principi di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati personali.
Contesto lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, nell'ambito delle quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nell'ambito delle quali potrebbe subire ritorsioni a seguito della segnalazione.
Facilitatore	La persona fisica che assiste il segnalante nel processo di effettuazione della segnalazione operando nel medesimo contesto lavorativo e che beneficia delle tutele previste dalla normativa vigente.
Gestore delle Segnalazioni	L'Organismo di Vigilanza di Tailorsan S.p.A. , individuato quale soggetto autonomo e indipendente incaricato della ricezione, dell'analisi, dell'istruttoria e della gestione delle segnalazioni whistleblowing. L'Organismo di Vigilanza opera con piena autonomia, imparzialità, indipendenza di giudizio e riservatezza, senza interferenze da parte di altri organi o funzioni aziendali.
Informazioni sulle violazioni	Le informazioni, comprese quelle fondate su ragionevoli sospetti, riguardanti violazioni già commesse, in corso o che potrebbero ragionevolmente verificarsi, nonché condotte finalizzate ad occultarle.
Persona coinvolta	La persona fisica o giuridica indicata nella segnalazione come autore della presunta violazione o comunque interessata dai fatti segnalati.
Responsabile delle Segnalazioni	Il Consigliere di Amministrazione delegato ai rapporti con l'Organismo di Vigilanza e alla Compliance , che svolge funzioni di coordinamento e raccordo organizzativo del sistema di whistleblowing. Egli riceve dall'Organismo di Vigilanza informazioni sugli esiti delle segnalazioni nei limiti consentiti dalla legge e può fornire supporto organizzativo o documentale ove richiesto, senza interferire nell'autonoma attività istruttoria e decisionale del Gestore delle Segnalazioni.
Riscontro	La comunicazione fornita al segnalante entro 3 mesi in merito alle attività svolte o che si intendono svolgere a seguito della segnalazione e agli esiti della relativa istruttoria, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.
Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della segnalazione e idoneo a provocare un danno ingiusto al segnalante o ad altri soggetti tutelati dal D.Lgs. 24/2023.
Segnalante (Whistleblower)	La persona fisica che effettua una segnalazione o una divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nel proprio contesto lavorativo, beneficiando delle tutele previste dalla normativa applicabile.
Segnalazione	La comunicazione, scritta o orale, avente ad oggetto informazioni sulle violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e della presente Policy.
Seguito	L'insieme delle attività di verifica, approfondimento e istruttoria svolte dal Gestore delle Segnalazioni al fine di accertare la fondatezza dei fatti segnalati e adottare le conseguenti iniziative.
Whistleblowing	Il sistema di segnalazione disciplinato dal D.Lgs. 24/2023 che consente la comunicazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea,

Termine	Definizione
	nonché di illeciti o irregolarità rilevanti ai fini dell'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
Conflitto di interessi	Qualsiasi situazione in cui il soggetto chiamato a gestire o valutare una segnalazione abbia un interesse personale, diretto o indiretto, ovvero un rapporto tale da comprometterne l'imparzialità o l'indipendenza di giudizio. In tali ipotesi il soggetto interessato è tenuto ad astenersi immediatamente da ogni attività relativa alla segnalazione. L'obbligo di astensione si applica al Responsabile delle Segnalazioni, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza e a chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla gestione della segnalazione.

2. Scopo della Policy

La presente **Policy Whistleblowing** disciplina il sistema adottato da **Tailorsan S.p.A.** per la ricezione, la gestione e il trattamento delle segnalazioni di violazioni, illeciti o irregolarità di cui soggetti qualificati siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

L'obiettivo della Policy è quello di:

- promuovere una cultura aziendale improntata alla legalità, all'etica, alla trasparenza e alla responsabilità;
- favorire l'emersione tempestiva di comportamenti contrari alla legge, al Codice Etico, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e alle procedure interne;
- garantire ai segnalanti canali sicuri, riservati e facilmente accessibili per la trasmissione delle segnalazioni;
- assicurare un'efficace gestione delle segnalazioni attraverso procedure imparziali, indipendenti e documentate;
- prevenire e contrastare qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione nei confronti delle persone che effettuano segnalazioni in buona fede.

La Società riconosce il whistleblowing quale strumento essenziale di governance e di gestione del rischio, idoneo a rafforzare il sistema di controllo interno, la prevenzione della corruzione e il presidio dei rischi di natura penale, amministrativa, contabile, ambientale, fiscale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di protezione dei dati personali e di sicurezza delle informazioni.

La presente Policy è adottata in conformità al **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, nonché in coerenza con il **D.Lgs. 231/2001**, il **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)** e le ulteriori disposizioni normative applicabili.

3. Ambito di applicazione

La presente Policy si applica a **Tailorsan S.p.A.** e disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Le disposizioni della Policy si applicano a tutte le persone che, nell'ambito del proprio rapporto lavorativo, professionale o di collaborazione con la Società, acquisiscano informazioni su violazioni o irregolarità e intendano segnalarle attraverso i canali predisposti.

Rientrano tra i destinatari, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dipendenti, dirigenti e componenti degli organi sociali;
- lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato;
- collaboratori, consulenti, professionisti e lavoratori autonomi;
- intermediari e partner commerciali;
- fornitori, concessionari, appaltatori e subappaltatori;
- volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- soggetti il cui rapporto con la Società sia cessato o non sia ancora iniziato, qualora le informazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

Le tutele previste dalla presente Policy si estendono altresì, nei casi previsti dalla legge, ai facilitatori e agli altri soggetti collegati al segnalante che potrebbero essere esposti a misure ritorsive.

4. Principi generali

Tailorsan S.p.A. assicura che il sistema di whistleblowing sia improntato ai seguenti principi generali:

- legalità, correttezza e buona fede nell'utilizzo del canale di segnalazione;
- autonomia e indipendenza del Gestore delle Segnalazioni;
- riservatezza e protezione dell'identità e dei dati personali del segnalante, della persona coinvolta e degli altri soggetti menzionati;
- imparzialità e obiettività nella valutazione delle segnalazioni;
- presunzione di innocenza della persona coinvolta fino all'accertamento dei fatti;
- divieto di ritorsioni nei confronti del segnalante, dei facilitatori e degli altri soggetti tutelati;
- proporzionalità, necessità e minimizzazione nelle verifiche istruttorie e nel trattamento dei dati personali;
- tracciabilità e documentazione delle attività svolte;
- tempestività nella presa in carico, nella gestione e nel riscontro al segnalante;
- responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel processo.

Il sistema di whistleblowing non può essere utilizzato per finalità estranee alla tutela dell'integrità della Società, né per veicolare rivendicazioni meramente personali, lamentele generiche, conflitti interpersonali o segnalazioni effettuate con intento calunnioso, diffamatorio o ritorsivo.

Le segnalazioni sono gestite dall'Organismo di Vigilanza con piena autonomia e indipendenza. Il Responsabile delle Segnalazioni può essere informato sugli esiti e fornire supporto organizzativo o documentale, ove richiesto, senza interferire nell'attività istruttoria e valutativa del Gestore delle Segnalazioni.

5. Accesso al canale dedicato

La società ha messo a disposizione dei *segnalanti* un canale dedicato raggiungibile mediante il link esposto pubblicamente sul sito della società ed all'indirizzo www.tailorsan.segnalazioni.net

Il canale dedicato è impostato secondo le caratteristiche tecniche previste dal [decreto 24/23](#), in modo da assicurare la protezione dell'identità del segnalante che potrà scegliere liberamente se inserire o meno i propri dati identificativi o segnalare in modalità anonima. Sul sito del canale dedicato sono presenti tutte le istruzioni ed informazioni necessarie su normativa di riferimento e modalità di utilizzo.

Resta una facoltà del segnalante ricorrere invece ad altre forme di inoltro di segnalazioni quali:

- l'invio all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/01;
- un contatto diretto con i componenti dell'Organismo;
- un contatto diretto con il [consigliere delegato](#) ai rapporti con l'OdV e alla compliance;
- il proprio responsabile.

In quest'ultimo caso il responsabile del segnalante dovrà caricare la segnalazione nella piattaforma dedicata, tutelando l'identità del segnalante e specificando di aver saputo quanto segnalato da una persona non identificata.

Chiunque per qualunque motivo conosca l'identità del segnalante è tenuto rigorosamente a tutelarne l'identità

6. Segnalazioni ammesse e segnalazioni vietate

6.1. Segnalazioni ammesse

Attraverso il sistema di whistleblowing di Tailorsan S.p.A. possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che il segnalante abbia appreso nel contesto lavorativo e che costituiscano o possano ragionevolmente costituire violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del [D.Lgs. 231/2001](#), del Codice Etico, delle procedure aziendali o, più in generale, che possano compromettere l'integrità, il patrimonio, la reputazione o il corretto funzionamento della Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di segnalazione:

- reati contro la Pubblica Amministrazione, compresi fatti di corruzione, induzione indebita, turbativa delle procedure di gara, frode nelle pubbliche forniture e indebita percezione di contributi;
- altre violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- falsificazioni contabili, irregolarità di bilancio o alterazioni della documentazione amministrativa;
- frodi fiscali, utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento di scritture contabili o altre violazioni tributarie;
- violazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, autoriciclaggio o tracciabilità dei flussi finanziari;
- conflitti di interesse non dichiarati o utilizzo della posizione aziendale per finalità personali;
- illeciti o gravi irregolarità nella selezione e gestione di fornitori, consulenti, appaltatori o concessionari;
- violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all'omissione di misure di prevenzione o alla falsificazione della documentazione di sicurezza;
- violazioni della normativa ambientale, comprese l'illecita gestione dei rifiuti, l'alterazione della documentazione ambientale o comportamenti suscettibili di arrecare danno all'ambiente;
- violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica o utilizzo improprio dei sistemi aziendali;
- appropriazioni indebite, furti, distrazioni di beni aziendali, falsificazione di note spese o rimborsi non dovuti;
- comportamenti contrari ai principi contenuti nel Codice Etico o nelle procedure interne della Società, quando suscettibili di arrecare un danno significativo o di esporre Tailorsan S.p.A. a responsabilità giuridiche o reputazionali;

- qualsiasi tentativo di occultare una delle violazioni sopra indicate.

La segnalazione deve essere effettuata in buona fede, essere il più possibile circostanziata e basarsi su fatti, elementi o indizi ragionevolmente attendibili.

6.2. Segnalazioni vietate o escluse

Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Policy e non saranno trattate come segnalazioni whistleblowing:

- contestazioni, rivendicazioni o lamentele aventi ad oggetto esclusivamente il rapporto individuale di lavoro del segnalante o i rapporti con superiori gerarchici o colleghi, salvo che tali fatti integrino una violazione rilevante ai sensi del D.Lgs. 24/2023;
- segnalazioni formulate con finalità diffamatorie, minacciose, calunniöse, ritorsive o comunque in mala fede;
- accuse prive di qualsiasi elemento concreto o basate su meri sospetti non supportati da fatti specifici;
- segnalazioni aventi ad oggetto esclusivamente opinioni personali, valutazioni soggettive o dissapori interpersonali;
- segnalazioni relative alla vita privata delle persone, prive di collegamento con l'attività lavorativa o con l'interesse della Società;
- richieste commerciali, reclami di clienti, contestazioni contrattuali o richieste di assistenza che devono essere indirizzate ai competenti uffici aziendali;
- segnalazioni fondate su informazioni manifestamente false o scientemente alterate.

L'utilizzo del sistema di whistleblowing per finalità diverse da quelle previste dalla legge e dalla presente Policy costituisce abuso dello strumento e può comportare l'applicazione delle misure disciplinari previste dalla normativa vigente, dal contratto collettivo applicabile e dal sistema disciplinare adottato dalla Società, fatto salvo l'eventuale esercizio delle azioni civili o penali nei confronti dell'autore della segnalazione.

7. Gestione della segnalazione e attività istruttoria

7.1. Ricezione della segnalazione

Le segnalazioni pervenute attraverso il canale interno sono ricevute dall'**Organismo di Vigilanza**, quale **Gestore delle Segnalazioni**, che opera con piena autonomia, indipendenza, imparzialità e riservatezza.

Entro **sette giorni** dalla ricezione della segnalazione, il sistema rilascia un avviso di presa in carico della segnalazione..

Qualora la segnalazione sia presentata a un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni, questi provvede a trasmetterla senza ritardo all'Organismo di Vigilanza, caricandola sul canale dedicato, adottando ogni misura idonea a preservarne la riservatezza.

7.2. Verifica preliminare di ammissibilità

Ricevuta la segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni effettua una valutazione preliminare finalizzata a verificare:

- la riconducibilità dei fatti all'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023 e della presente Policy;

- la disponibilità di elementi minimi idonei a consentire lo svolgimento di un'istruttoria;
- l'assenza di cause manifeste di inammissibilità o improcedibilità;
- la presenza di un contenuto sufficientemente circostanziato;

Se il gestore ritiene che la segnalazione, pur rilevante e circostanziata, non sia in alcun modo riconducibile ad un rischio "231", la inoltra al Consigliere delegato per la compliance, che provvede a trattarla con eventuali funzioni e/o Organi competenti;

Le segnalazioni palesemente infondate, generiche, prive di elementi essenziali o estranee all'ambito di applicazione della presente Policy possono essere archiviate con adeguata motivazione, di cui il gestore lascia traccia.

7.3. Attività istruttoria

Qualora la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il Gestore delle Segnalazioni procede allo svolgimento delle attività istruttorie ritenute necessarie, nel rispetto dei principi di imparzialità, proporzionalità, riservatezza e minimizzazione.

A tal fine può, tra l'altro:

- acquisire documentazione e informazioni dalle funzioni aziendali competenti;
- richiedere chiarimenti o integrazioni al segnalante, ove possibile;
- ascoltare le persone informate sui fatti;
- effettuare verifiche documentali, contabili, amministrative o tecniche;
- avvalersi del supporto di funzioni aziendali o consulenti esterni, purché vincolati da obblighi di riservatezza e limitatamente alle informazioni strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico;
- proporre l'adozione di misure urgenti qualora emergano situazioni di particolare gravità o rischio.

Durante tutta l'istruttoria sono garantiti il rispetto dei diritti della persona coinvolta e la presunzione di non colpevolezza fino all'accertamento dei fatti.

7.4. Ruolo del Responsabile delle Segnalazioni

Il Responsabile delle Segnalazioni, individuato nel Consigliere di Amministrazione delegato ai rapporti con l'Organismo di Vigilanza e alla Compliance, costituisce il referente aziendale per gli aspetti organizzativi del sistema di whistleblowing.

L'Organismo di Vigilanza può informare il Responsabile delle Segnalazioni sugli esiti delle istruttorie e richiederne il supporto per attività di carattere organizzativo, amministrativo o documentale, fermo restando che la valutazione della segnalazione, le attività di verifica e le decisioni conseguenti rimangono di esclusiva competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Il Responsabile delle Segnalazioni è tenuto ad astenersi da qualsiasi attività relativa a segnalazioni che lo riguardino direttamente o indirettamente o rispetto alle quali versi in una situazione di conflitto di interessi.

Analogo obbligo di astensione grava su ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza e su ogni altro soggetto eventualmente coinvolto nella gestione della segnalazione.

7.5. Esito della procedura

Al termine dell'istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni può:

- archiviare la segnalazione qualora risulti infondata, inammissibile o non supportata da elementi sufficienti;
- formulare raccomandazioni o proporre interventi correttivi e misure organizzative;
- trasmettere gli esiti agli organi aziendali competenti, confrontandosi preliminarmente con il consigliere delegato, affinché valutino l'adozione di provvedimenti disciplinari, contrattuali o organizzativi;
- segnalare i fatti alle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti.

Il segnalante riceve un riscontro sull'esito o sullo stato della procedura entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento ovvero, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, fatti salvi i limiti derivanti dalla tutela della riservatezza, dal segreto investigativo o da esigenze istruttorie.

7.6. Tracciabilità e verbalizzazione

Ogni fase della gestione della segnalazione è adeguatamente documentata e tracciata, in modo da garantire la ricostruibilità del procedimento, la trasparenza delle attività svolte e il rispetto degli obblighi di riservatezza.

L'accesso alla documentazione è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni.

8. Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

8.1. Principi generali

Tailorsan S.p.A. riconosce la tutela della riservatezza quale elemento essenziale del sistema di whistleblowing e garantisce che la gestione delle segnalazioni avvenga nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, necessità, proporzionalità, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità.

Ogni trattamento di dati personali effettuato nell'ambito della presente procedura è svolto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e delle disposizioni emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Sul sito del sistema dedicato è riportata l'informativa ex art.13 del GDPR

8.2. Tutela del segnalante

L'identità del segnalante e qualsiasi informazione dalla quale essa possa essere desunta, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate a soggetti diversi da quelli autorizzati a ricevere o gestire la segnalazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o su consenso espresso del segnalante.

Qualora la segnalazione sia effettuata in forma anonima, ogni eventuale attività successiva è svolta senza porre in essere iniziative finalizzate all'identificazione dell'autore, salvo quanto imposto dall'Autorità giudiziaria o dalla legge.

Il responsabile del sistema di Whistleblowing potrà identificare il segnalante, solo a seguito di informazione all'Organismo di Vigilanza, esclusivamente quando le segnalazioni sono di carattere illecito e vietate, per la tutela dei legittimi interessi del segnalato e dei terzi da segnalazioni in malafede.

Il sistema di Whistleblowing, assicura in ogni caso la traccia di accessi finalizzati all'identificazione da parte del responsabile che dovrà obbligatoriamente inserire il motivo dell'accesso.

8.3. Tutela della persona coinvolta

La persona indicata come presunto responsabile della violazione beneficia del diritto alla riservatezza, della tutela della propria reputazione e della presunzione di innocenza fino all'accertamento definitivo dei fatti.

Nel corso dell'istruttoria sono trattati esclusivamente i dati personali pertinenti e necessari all'accertamento della segnalazione, evitando qualsiasi diffusione non autorizzata di informazioni che possano arrecare pregiudizio alla persona coinvolta.

8.4. Tutela dei terzi e degli altri soggetti interessati

Le medesime garanzie di riservatezza sono assicurate ai facilitatori, ai testimoni, alle persone menzionate nella segnalazione, ai soggetti che collaborano alle verifiche e, più in generale, a chiunque possa essere coinvolto, anche indirettamente, nella gestione della procedura.

I dati personali riferiti a tali soggetti sono trattati esclusivamente nella misura strettamente necessaria allo svolgimento delle attività istruttorie.

8.5. Limitazione degli accessi

L'accesso alle segnalazioni e alla relativa documentazione è consentito esclusivamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza e agli eventuali soggetti espressamente autorizzati dallo stesso per esigenze istruttorie.

Il Responsabile delle Segnalazioni e le altre funzioni aziendali eventualmente coinvolte ricevono esclusivamente le informazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle rispettive attività e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione.

Ogni soggetto autorizzato è tenuto al rispetto dei più rigorosi obblighi di riservatezza.

8.6. Misure di sicurezza

La Società adotta adeguate misure tecniche, organizzative e informatiche per prevenire:

- accessi non autorizzati;
- perdita, alterazione o distruzione dei dati;
- divulgazioni indebite;
- utilizzi impropri delle informazioni acquisite;
- trattamenti eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

La piattaforma informatica dedicata al whistleblowing è configurata in modo da garantire elevati livelli di sicurezza, integrità, disponibilità e riservatezza delle informazioni trattate.

8.7. Diritti degli interessati

L'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR può essere limitato nei casi e nei modi previsti dalla normativa applicabile, qualora il loro esercizio possa compromettere la riservatezza dell'identità del segnalante, pregiudicare lo svolgimento delle attività istruttorie o arrecare un concreto pregiudizio al perseguimento delle finalità previste dal D.Lgs. 24/2023 e dal d.lgs 231/01.

Le richieste di esercizio dei diritti sono comunque valutate caso per caso, nel rispetto della normativa vigente.

9. Divieto di ritorsioni e misure di protezione

9.1. Principio generale

Tailorsan S.p.A. vieta qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti delle persone che effettuano una segnalazione in buona fede o che collaborano alla relativa gestione.

Le misure di protezione previste dalla presente Policy si applicano anche ai facilitatori, ai colleghi, ai familiari e agli altri soggetti cui la legge estende espressamente tali garanzie.

9.2. Atti ritorsivi vietati

Costituiscono, a titolo esemplificativo, atti ritorsivi:

- il licenziamento o il mancato rinnovo del rapporto di lavoro;
- la sospensione, il demansionamento o il mutamento ingiustificato di mansioni;
- il trasferimento ingiustificato;
- la mancata promozione o attribuzione di incarichi;
- la riduzione della retribuzione o dei benefit;
- l'adozione di provvedimenti disciplinari privi di adeguata giustificazione;
- intimidazioni, minacce, molestie o forme di isolamento;
- valutazioni artificialmente negative della performance;
- discriminazioni o trattamenti sfavorevoli;
- la risoluzione o il mancato rinnovo di rapporti contrattuali con consulenti, fornitori o collaboratori quale conseguenza della segnalazione;
- la revoca di concessioni;
- qualsiasi altra misura che possa arrecare un danno ingiusto alla persona tutelata.

9.3. Segnalazione delle ritorsioni

Chiunque ritenga di aver subito una misura ritorsiva conseguente a una segnalazione, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza che esegue le dovute verifiche a riguardo, ferma restando la possibilità di avvalersi delle ulteriori tutele previste dalla normativa vigente.

9.4. Buona fede del segnalante

Le misure di protezione si applicano quando, al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondati motivi di ritenere veritiere le informazioni comunicate e la segnalazione rientrava nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023.

Le tutele non si applicano in caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o quando sia accertata la responsabilità del segnalante per i reati di calunnia, diffamazione o altre ipotesi previste dalla legge.

10. Provvedimenti conseguenti e sistema disciplinare

10.1. Adozione dei provvedimenti conseguenti

Qualora, all'esito dell'attività istruttoria, emergano elementi idonei a ritenere fondata la segnalazione, Tailorsan S.p.A., nel rispetto delle competenze attribuite ai propri organi e funzioni aziendali, adotta le misure ritenute più opportune al fine di eliminare le criticità riscontrate, prevenire il reiterarsi delle violazioni e tutelare gli interessi della Società.

Tali misure possono comprendere, a titolo esemplificativo:

- l'adozione di interventi organizzativi e procedurali;
- il rafforzamento dei controlli interni;
- l'aggiornamento delle procedure aziendali;
- l'attivazione di percorsi formativi specifici;
- la segnalazione agli organi societari competenti;
- la trasmissione degli atti alle Autorità giudiziarie competenti, ove ne ricorrano i presupposti.

10.2. Sistema disciplinare

La violazione della presente Policy costituisce illecito disciplinare e può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare aziendale, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dalle disposizioni normative vigenti.

In particolare, possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari:

- la commissione delle violazioni oggetto di segnalazione, ove accertate;
- l'ostacolo o il tentativo di ostacolare la presentazione di una segnalazione;
- la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Policy;
- l'adozione di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante o degli altri soggetti tutelati;
- il mancato rispetto delle procedure di gestione delle segnalazioni da parte dei soggetti incaricati;
- l'omessa collaborazione, senza giustificato motivo, nell'ambito delle attività istruttorie;
- la distruzione, alterazione od occultamento della documentazione rilevante ai fini dell'istruttoria.

10.3. Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave

Resta ferma la responsabilità disciplinare, civile e penale del soggetto che effettui segnalazioni manifestamente infondate con dolo o colpa grave ovvero al solo scopo di arrecare pregiudizio ad altri.

L'accertamento della responsabilità per calunnia, diffamazione o altri illeciti connessi comporta la perdita delle tutele previste dalla presente Policy e può dar luogo all'adozione delle misure disciplinari e delle azioni risarcitorie ritenute opportune dalla Società.

11. Conservazione della documentazione

Le segnalazioni, la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e gli atti relativi alla loro gestione sono conservati con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la tracciabilità.

La documentazione è accessibile esclusivamente ai soggetti autorizzati e viene custodita mediante adeguate misure tecniche e organizzative idonee a prevenire accessi non autorizzati, perdita, alterazione o divulgazione indebita delle informazioni.

Ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo che una diversa durata sia richiesta da obblighi di legge, da esigenze di tutela giudiziaria o dall'esistenza di procedimenti amministrativi, civili, penali o disciplinari connessi ai fatti segnalati.

Decorso il periodo di conservazione, la documentazione è cancellata o anonimizzata secondo modalità idonee a garantirne l'irreversibilità, fatti salvi gli obblighi di legge.

12. Diffusione e aggiornamento della Policy

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Tailorsan S.p.A. ed è resa disponibile a tutti i destinatari mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società, sulla piattaforma dedicata al whistleblowing e attraverso gli altri strumenti di comunicazione interna ritenuti idonei.

La Società promuove adeguate iniziative di informazione e formazione volte a favorire la conoscenza del sistema di whistleblowing, delle modalità di utilizzo del canale di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti e agli altri soggetti coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza monitora il corretto funzionamento del sistema di whistleblowing e può formulare proposte di aggiornamento della presente Policy in relazione a:

- modifiche normative o regolamentari;
- evoluzioni giurisprudenziali o indicazioni delle Autorità competenti;
- variazioni dell'assetto organizzativo della Società;
- esiti delle attività di vigilanza, audit o istruttoria;
- emersione di nuove aree di rischio o di esigenze di miglioramento del sistema.

Ogni aggiornamento della Policy è approvato dagli organi competenti della Società e tempestivamente portato a conoscenza dei destinatari con le medesime modalità previste per la sua diffusione iniziale.